

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

52° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO
indi del vice presidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– CIRAMI (CCD).....	Pag. 14
– ZECCHINO (PPI).....	2, 14
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.....	10, 11
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo).....	8, 9
CALVI (Sin. Dem.-l'Ulivo).....	14
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo).....	11
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione.....	2, 7, 8 e passim
VALENTINO (AN).....	6

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2724, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Poichè si era conclusa la discussione generale, do la parola al relatore, senatore Russo, per la replica.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero preliminarmente mettere in evidenza l'utilità della discussione generale che si è svolta su questo importante disegno di legge.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

(*Segue* RUSSO). Mi pare di poter cogliere dalla discussione generale una posizione complessiva della Commissione: il riconoscimento dell'utilità, per certi aspetti anche della necessità, di questo provvedimento e contemporaneamente la preoccupazione che nel quadro dell'attuazione dello stesso sia salvaguardato il diritto alla difesa dell'imputato. Direi che la valutazione del disegno di legge e delle diverse disposizioni che in esso sono contenute si muove attorno a questi due poli di riferimento.

Confermo la valutazione che ho dato all'inizio: ritengo che questo disegno di legge tuteli adeguatamente il diritto alla difesa e che, se le preoccupazioni che sono state opportunamente espresse da diverse parti nel corso del dibattito devono essere tenute ben presenti, esse possano tuttavia avere una risposta in sede di interpretazione.

Vorrei qui dare un'indicazione di carattere generale che però mi pare pertinente. Le disposizioni contenute in questo disegno di legge de-

vono essere interpretate in chiave della più ampia tutela possibile del diritto alla difesa; attraverso questa chiave interpretativa, che mi sembra imposta dalle nostre norme costituzionali, potranno essere superate le perplessità che da varie parti sono state manifestate.

Il collega Follieri ha sollevato un problema più radicale al quale anche io avevo fatto riferimento, laddove si è domandato se non ci sia una insuperabile violazione del diritto di difesa nel fatto stesso che si impedisce all'imputato detenuto, il quale ne manifesti la volontà, di essere presente nell'aula in cui si svolge il dibattimento. Questo è un problema vero al quale noi dobbiamo prestare attenzione perchè è chiaro che l'articolo 2 del disegno di legge non può che essere interpretato in questo senso, che laddove ricorrano le condizioni, peraltro rigorose e restrittive, di ammissibilità dell'esame a distanza questo possa, o debba a seconda dei casi, avere luogo indipendentemente dal consenso dell'imputato. Tuttavia non credo che questo problema debba avere una soluzione negativa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1991, alla quale io stesso avevo fatto riferimento, pronunciata relativamente al diritto dell'imputato di essere direttamente sentito dal giudice nell'udienza che si svolge in camera di consiglio. La Commissione ricorderà che la norma vigente prevede che, laddove l'imputato detenuto ne faccia richiesta e sia detenuto in un istituto al di fuori della circoscrizione in cui si trova il giudice che presiede l'udienza, egli sia sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma in quanto l'ha interpretata nel senso che non esclude il diritto dell'imputato di essere sentito direttamente dal suo giudice qualora ne faccia richiesta.

Evidentemente qui, però, il caso è diverso perchè la norma relativa all'udienza in camera di consiglio prevede che l'imputato sia sentito non dal giudice che presiede l'udienza e che dovrà quindi pronunciare il giudizio, ma da altro magistrato che raccoglie a verbale le sue dichiarazioni e le trasmette al giudice. Pertanto indubbiamente la posizione dell'imputato che non è sentito direttamente dal giudice ma da altro magistrato è una posizione peggiore rispetto a quella dell'imputato che direttamente espone al giudice la sua difesa.

Qui non siamo in un caso analogo a quello perchè la novità di questo disegno di legge – è la novità della tecnologia che consente questo tipo di provvedimenti – sta in ciò, che in qualche modo – chiedo scusa per l'espressione impropria – si amplia l'aula di udienza fino a ricomprendervi il luogo diverso e distante in cui si trova l'imputato. Questa sostituzione di un luogo fisico determinato con un luogo articolato e distante ma che realizza una contestualità di presenze attraverso il mezzo audiovisivo è appunto resa possibile da questa particolare tecnologia.

Allora dobbiamo domandarci se, al di là delle differenze che certamente ci sono tra l'essere presente attraverso il mezzo audiovisivo e l'essere presente fisicamente in un certo luogo, la sostanza della presenza al dibattimento sia tuttavia sufficientemente realizzata grazie a questo mezzo tecnico di collegamento.

Sotto questo aspetto siamo certamente di fronte ad un problema nuovo rispetto al quale gli altri riferimenti possono esserci di scarso aiu-

to. Ricordavo all'inizio del mio intervento che questo tipo di presenza a distanza – c'è una contraddizione nel termine – o meglio questa partecipazione al dibattimento a distanza è già prevista e in qualche modo realizzata in altri ordinamenti.

Non ho avuto, tuttavia, il tempo di compiere ricerche approfondite; ringrazio, comunque, il Servizio studi del Senato che mi ha messo a disposizione le ricerche che è riuscito a fare, dalle quali ho tratto la conclusione che nella prassi concreta dei processi nordamericani questo sistema è largamente usato. Non ho, però, trovato tracce di normative federali che espressamente lo prevedano. Probabilmente questo sistema è previsto in legislazioni statali.

Il Servizio studi, inoltre, mi ha segnalato due successive decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti in casi nei quali a tutela dei minori, parte offesa rispetto a delitti sessuali, erano stati disposti strumenti che impedivano ai minori stessi chiamati a testimoniare di vedere l'accusato, mentre quest'ultimo li poteva vedere. Questo sistema è stato realizzato, in un caso, attraverso uno schermo che consentiva la possibilità di vedere in una direzione e non nell'altra, e nell'altro caso, che è più recente, attraverso un sistema di collegamento televisivo a circuito chiuso, per cui i minori sono stati sentiti in un'aula diversa da quella dove si svolgeva l'udienza. Mentre nel primo caso la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva ritenuto che si fosse violato un articolo della Costituzione degli Stati Uniti d'America che prevede il confronto diretto con i testimoni, inteso come confronto faccia a faccia nel secondo caso invece, che è del 1990, la Corte Suprema ha ritenuto che, in presenza di circostanze che lo giustificano, questo sistema è ammissibile.

Mi risulta ancora che in Svezia sia consentita addirittura la testimonianza per telefono, ma anche in questo caso non ho fatto gli approfondimenti necessari; probabilmente questa testimonianza è consentita in presenza di procedimenti di minore rilievo e di minore significato. Ciò che, però, è più importante, è che in Svezia è in preparazione una legge che prevede e regola la partecipazione a distanza all'udienza.

Non sono riuscito a raccogliere altri elementi e pertanto mi scuso con la Commissione; se riuscirò ad averli prima della definitiva conclusione dell'*iter* del disegno di legge al nostro esame, naturalmente li porterò all'attenzione della Commissione.

I punti specifici che sono stati sollevati mi sembra siano questi.

Per quanto riguarda la presenza del difensore nel luogo ove si trova l'imputato detenuto, il senatore Valentino ha posto il problema in modo specifico. Il disegno di legge prevede la facoltà – a suo avviso dovrebbe, invece, prevedere l'obbligo – della presenza e dell'assistenza del difensore. È questo un problema serio che la Commissione valuterà e approfondirà in modo adeguato.

Vorrei che anche a tal proposito si tenesse presente che ci troviamo di fronte a due luoghi diversi, nei quali però è assicurata contemporaneamente la visibilità dell'intero contesto di persone che in essi si trovano; il collegamento audiovisivo reciproco, cioè, deve essere realizzato in modo che dall'aula dell'udienza ove si trova il difensore o un suo sostituto sia possibile vedere per intero l'aula dove si trovano l'imputato e

tutte le altre persone. Si realizza pertanto una contestualità sia sotto il profilo visivo sia sotto quello uditivo, perchè tutto ciò che accade e si dice in un luogo deve essere visto e percepito nell'altro.

Pertanto, mi domando, e domando alla Commissione, se non possa essere ritenuto sufficientemente garantito il diritto di difesa (sotto il profilo dell'indispensabilità dell'assistenza tecnica del difensore) dalla presenza del difensore nell'uno o nell'altro luogo, perchè in ognuno di essi c'è comunque il dominio complessivo della situazione. Naturalmente sarebbe inaccettabile che fosse impedita la presenza del difensore o del sostituto in entrambi i luoghi, ed è perciò che essa è garantita anche se non è resa obbligatoria.

È chiaro che la garanzia della presenza del difensore e del suo sostituto o di due difensori, nell'uno e nell'altro luogo – ciò è stato rilevato da alcuni colleghi – pone anche un problema di accresciuta gravosità delle spese inerenti alla difesa penale. Ritengo che anche questo sia un problema molto serio da sottolineare.

Vorrei, però, osservare che il problema della onerosità della difesa penale non è direttamente e immediatamente legato alla previsione del disegno di legge al nostro esame. Se vogliamo, in qualche misura lo aggrava per questi processi, ma è certamente un problema che esiste anche indipendentemente dal presente disegno di legge e tutti ne siamo consapevoli. Infatti, già il codice di procedura penale del 1988, così come è stato formulato, pone al difensore un onere di presenza e di assistenza tecnica molto maggiore rispetto a quello previsto dal codice precedente.

La legge in preparazione – mi sembra che sia già all'esame della Camera dei deputati – riguardante le investigazioni difensive allarga le possibilità del diritto di difesa; tuttavia anche in questo caso, se non si mette mano al problema della difesa dei non abbienti, si aprono maggiori possibilità di difesa per coloro che hanno mezzi e non certamente per coloro che ne sono privi.

Questo stesso tipo di processi, a prescindere dalla partecipazione a distanza, richiede un tal numero di udienze da impegnare in modo completo il difensore (ossia a tempo pieno e per lunghi periodi), per cui soltanto un imputato che ha determinati mezzi a sua disposizione può munirsi di una difesa adeguata.

Naturalmente non è irrilevante che attraverso questo disegno di legge si aggiunga un tassello agli altri nella direzione della maggiore onerosità finanziaria. Il problema – lo voglio ripetere – esiste indipendentemente dal provvedimento al nostro esame. Pertanto, credo che si debba prendere coscienza – lo dobbiamo fare noi parlamentari e invito anche il Governo a fare ciò – di questo problema che è diventato ormai estremamente urgente. È diventata indilazionabile la necessità di una riforma della legge, che è assolutamente inadeguata, per la difesa dei non abbienti, perchè anche il sistema della difesa d'ufficio non garantisce una difesa idonea, soprattutto nei casi nei quali c'è la necessità di vera difesa e non di una presenza formale del difensore.

Sotto questo profilo, se la legge attuale imponesse la presenza di un difensore eventualmente d'ufficio nel luogo ove l'imputato è detenu-

to, sappiamo tutti che nella sostanza si cambierebbe molto poco. Quindi, il problema vero è quello di garantire – lo ripeto – una difesa adeguata ai non abbienti.

Nell'ottica di una difesa d'ufficio che sia remunerata – a mio giudizio la si deve prevedere remunerata e nei modi che poi si riterranno necessari – credo che, nei casi nei quali si attivi un sistema di partecipazione a distanza all'udienza, l'imputato, che come è suo diritto si avvale di due difensori per il tempo necessario allo svolgimento dell'intera procedura, abbia diritto ad una difesa adeguatamente remunerata in entrambi i luoghi. Però, ripeto, questo mi pare un problema che dovrà essere affrontato separatamente attraverso una nuova legge che prenda in considerazione in maniera globale il problema della difesa dei non abbienti.

Il collega Milio ha sollevato una serie di questioni specifiche, tutte rilevanti, alle quali provo a dare una risposta. Ad esempio, egli ha proposto di integrare la norma disponendo che l'imputato (e in genere la persona da esaminare) sia libero nella persona e non sia di spalle, cioè si renda completamente visibile. Ora, credo – e su questo mi pare che già il collega Fassone abbia fornito un chiarimento puntuale – che il problema sia già risolto nel senso che nel momento in cui il disegno di legge dice che a tutti gli effetti il luogo ove si trova l'imputato si considera come aula di udienza si rendono immediatamente applicabili tutte le norme che regolano la presenza delle parti nell'aula d'udienza, quindi la norma che prevede che l'imputato partecipi all'udienza libero nella persona e quella che prevede che l'esame debba svolgersi essendo la persona da esaminare in una posizione tale da poter essere adeguatamente vista da tutte le parti del processo.

Ancora, il collega Milio ha espresso perplessità sulla disposizione che rimette all'ausiliario o all'ufficiale di polizia giudiziaria di attestare che non sussistono impedimenti al libero esercizio del diritto alla difesa. Effettivamente questa norma sarebbe censurabile se dovesse essere intesa nel senso che compete all'ufficiale di polizia giudiziaria o all'ausiliario risolvere eventuali conflitti che sorgessero sull'esistenza o sulla inesistenza di impedimenti alla difesa. A me pare però che questo potere resti riservato al giudice del dibattimento, sempre in base alla norma che estende a quel luogo la qualità di aula di udienza. Quindi è chiaro che se l'imputato o il suo difensore sollevano una questione relativa alla sussistenza di impedimenti all'esercizio del diritto alla difesa non sarà l'ufficiale di polizia giudiziaria a risolverli ma sarà il giudice. Insomma, questa previsione normativa fa riferimento semplicemente ad una attestazione della persona delegata dal giudice, una attestazione in positivo, che però non esclude che se sorgono problemi sia il giudice a risolverli.

Il collega Milio ha espresso poi perplessità sulla possibilità della consultazione riservata; in particolare si è chiesto se esistano mezzi tecnici adeguati a realizzare questo collegamento riservato.

VALENTINO. Perchè finora i mezzi tecnici a disposizione sono assai lacunosi.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Dico subito che sul piano tecnico non sono in grado di dare delle risposte perchè è materia che sfugge alla mia competenza. Aggiungo però che se questo provvedimento diventerà legge avremo una norma la quale richiede che sia realizzata la possibilità di collegamento riservato; pertanto, laddove i mezzi tecnici non garantissero la riservatezza della consultazione, ciò impedirebbe a mio parere l'applicazione della norma. Qui torna l'osservazione che facevo all'inizio: ritengo che tali accorgimenti previsti siano, nel loro complesso, idonei a garantire il diritto alla difesa, ma sono idonei a garantirlo se pienamente realizzabili ed esplicabili. Laddove questi accorgimenti non ci fossero o non ci potessero essere, cade a mio avviso la possibilità di rendere applicabile la normativa.

Dobbiamo giudicare la legge per quello che è e la legge garantisce la consultazione riservata. È vero che la consultazione riservata a distanza non è perfettamente equiparabile al colloquio immediato e diretto che l'imputato può avere con il difensore che gli siede accanto, però a mio parere questa differenza, in presenza delle circostanze che giustificano tale procedura, non è tale da incidere sul diritto alla difesa e quindi da rendere la norma illegittima. Teniamo presente che, se vogliamo, qualche eccezione sia pure non di questo rilievo esiste già nel nostro ordinamento quando, ad esempio, si prevede che di norma l'imputato sia accanto al proprio difensore ma che se sussistono ragioni di cautela egli può essere addirittura ristretto: anche in questo caso il colloquio riservato tra difensore e imputato non è impedito ma si svolge in condizioni meno agevoli di quelle normali. Lo stesso accade se l'imputato viene espulso dall'aula di udienza a causa del suo comportamento: in questo caso il provvedimento è determinato dal comportamento dell'imputato, ma sul piano effettuale dà pur sempre luogo a una situazione nella quale manca un contatto immediato con il difensore.

Infine il collega Milio si è chiesto che cosa succede se il difensore ritiene di dover essere presente nel luogo in cui l'imputato è sentito. Credo che si debba distinguere perchè se si tratta di un'udienza determinata, destinata all'esame dell'imputato, penso che il difensore possa chiedere un differimento per legittimo impedimento, adducendo come essenziale la sua presenza personale – e non quella del difensore sostituito all'udienza – nel luogo in cui si è svolto l'esame, visto che poi il processo riprende il suo ritmo. L'esempio potrebbe essere questo: se, conclusa quella udienza, inizia la discussione è evidente che il difensore titolare ha diritto di essere presente, e quindi potrà richiedere che sia fissata l'udienza con un differimento tale da consentirgli di raggiungere l'aula in cui essa si svolge. Però credo che tutto questo debba essere apprezzato nella concretezza del caso perchè siamo in presenza di una situazione nella quale le due aule di udienza, distanti l'una dall'altra, coesistono tendenzialmente per tutta la durata del processo in quanto l'imputato ha diritto di partecipare a distanza al dibattimento non soltanto per quanto riguarda il suo esame, ma per tutte le udienze in cui il dibattimento si svolge. In questo senso allora diventa evento normale che la difesa si sdoppi, che ci sia un difensore in un luogo e un sostituto nell'altro. Pertanto se il difensore sceglie di stare nel luogo ove si trova

l'imputato, è evidente che non potrà pretendere di norma il rinvio del dibattimento per la sua assenza dal luogo principale del processo. Il rinvio, a mio parere, potrà essere ammesso in presenza di circostanze tali che giustifichino la scelta del difensore di essere presente nel luogo ove è detenuto l'imputato e contemporaneamente esigano la presenza del difensore nel luogo di udienza perchè, per esempio, si apre la fase della discussione.

In questo senso mi riferisco all'intervento della collega Scopelliti, la quale mi pare che abbia molto puntualmente colto la sostanza del disegno di legge in esame quando afferma che per un certo verso esso produce dei vantaggi (soprattutto per quanto concerne le traduzioni o la situazione sociale), vantaggi visibili e riconoscibili, ma per un altro nasconde un'insidia per il diritto alla difesa. Quindi, il problema è di vedere se si sia realizzato un sufficiente equilibrio tra queste due importanti esigenze. Tuttavia, non mi sentirei di parlare di presenza virtuale, perchè attraverso il mezzo audiovisivo si realizza non una presenza fisica nel luogo ma una presenza reale e – lo ripeto – non virtuale; il diritto dell'imputato di fare dichiarazioni in qualunque momento del dibattimento è garantito attraverso il collegamento, per cui questi può chiedere in qualunque momento di intervenire.

Non mi soffermo sull'intervento svolto dal collega Fassone nella seduta del 18 settembre scorso; condivido pienamente le sue osservazioni molto puntuali, che ritengo utili per superare le perplessità sollevate sui singoli punti.

Riguardo alla questione sollevata dal senatore Callegaro, relativa alla eventualità che un difensore assista contemporaneamente più imputati, devo dire che non mi sembra che abbia un particolare rilievo, o per lo meno che la partecipazione a distanza crei maggiori difficoltà di quelle connesse al fatto in sè della difesa di più imputati. Infatti è evidente che, se io difendo più imputati, la mia attenzione di difensore sarà probabilmente concentrata sull'imputato che è sotto esame in quel momento: questo avviene nel caso di partecipazione a distanza come negli altri casi. Probabilmente il senatore Callegaro pone il problema che più imputati assistiti dallo stesso difensore stiano in più luoghi collegati «a distanza»; in questo caso ci saranno più sostituti.

BERTONI. Il problema è il seguente: come stanno i difensori contemporaneamente in più luoghi? Due possono essere i difensori: un difensore e un sostituto.

RUSSO. Quella del senatore Bertoni è una domanda seria e giusta, alla quale darei la seguente risposta: il difensore fa ovviamente la sua scelta per quanto riguarda la presenza; potrà essere più utile la sua presenza in aula e la presenza dei sostituti nei vari luoghi, oppure in certe situazioni potrà ritenere più utile la sua presenza accanto a un determinato imputato.

Il fatto che il difensore non è presente negli altri luoghi, dove peraltro è presente un suo sostituto, a me sembra che non sia diverso da quello che si verifica in rapporto al difensore di un unico imputato, per-

chè è previsto il collegamento incrociato attraverso i vari luoghi; quindi, la comunicazione riservata, che è prevista tra l'aula di udienza e il luogo dove si trova l'imputato, è prevista anche rispetto al luogo dove si trova l'imputato A e al luogo dove si trova l'imputato B, nel caso in cui siano entrambi difesi dallo stesso difensore.

Pertanto, il problema esistente nel caso del collegamento riservato a distanza si può risolvere anche per i diversi luoghi nei quali è presente il difensore attraverso i suoi sostituti.

BERTONI. Il sostituto può essere uno solo, per cui il problema non è risolto.

RUSSO. Credo che il problema sia risolto perchè l'attuale legge prevede che ogni imputato non può avere più di due difensori; tuttavia, se cinque imputati nominano un unico difensore, ognuno di essi ha diritto ad avere un altro difensore. Il problema, si può porre per il sostituto, perchè la legge prevede che il difensore in caso di impedimento, può nominare un sostituto. Tuttavia anche in questo caso, a mio giudizio, attraverso una interpretazione estensiva si può arrivare alla conclusione che il difensore possa nominare più sostituti in relazione agli imputati detenuti in diversi luoghi.

Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Meloni in merito agli strumenti tecnici idonei, credo di aver già risposto: devono esserci gli strumenti tecnici idonei altrimenti la legge non può avere applicazione.

Circa la domanda relativa a cosa succede se nel corso del dibattimento viene meno uno dei presupposti, credo che, laddove non ci sia più la necessità della partecipazione a distanza o addirittura venga meno la legittimità della partecipazione a distanza per il venir meno di taluno dei presupposti, dovrà essere revocato il provvedimento.

In relazione al modo in cui garantire la pubblicità del dibattimento, a mio parere questa è garantita dal fatto che il mezzo audiovisivo rende visibile tutto ciò che avviene nel luogo a distanza, nell'aula di udienza e viceversa; quindi il pubblico, che è presente nell'aula di udienza e che ha diritto ad esserlo in forza del principio della pubblicità, è messo nella condizione di assistere direttamente, attraverso il mezzo audiovisivo, a ciò che avviene anche nel luogo dove si trova l'imputato.

Garantire le copie della registrazione, a mio giudizio, appartiene al problema della disponibilità dei verbali; è chiaro che, se vi è la videoregistrazione, contemporaneamente ci sarà una verbalizzazione con questo mezzo.

L'utilizzazione del collegamento audiovisivo per l'audizione dei testi è altresì un punto molto importante. Mi sembra che il collega Meloni abbia detto che la legge potrebbe avere anche una applicazione più estensiva per evitare ai testi il trasferimento nel dibattimento, che a volte comporta gravi oneri. Questa possibilità è prevista nel disegno di legge; infatti il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che: «Le modalità di cui al comma 2 – sono quelle previste per sentire non l'imputato ma i testi o gli imputati di reati connessi – possono essere altresì adottate, a ri-

chiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice o - questo è il punto - quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame».

Pertanto, di fronte alla difficoltà di far venire nell'aula di udienza un teste, perchè si trova molto distante, su richiesta di parte e tanto più nei casi ai quali ha fatto riferimento il collega Meloni, se - come di solito avviene - c'è consenso delle parti, questo sistema può essere attivato; naturalmente bisognerà individuare nel posto dove il teste si trova un luogo attrezzato per il collegamento.

Un ultimo punto. La collega Scopelliti ha contestato la provvisoria del provvedimento sostenendo che, in definitiva, si pone come termine di durata quello stabilito per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; mi sembra che ella ritenga questo un termine inattendibile, essendoci una certa illogicità nel collegamento con dette disposizioni. Anche i colleghi Centaro e Follieri hanno criticato l'introduzione del termine di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* per la sua illogicità.

Come ho già detto in apertura, valuto anch'io impropria l'introduzione del termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge con riferimento al regime dell'articolo 41-*bis* perchè in realtà il disegno di legge in esame si applica sì agli imputati che sono sottoposti a quel regime, ma non soltanto a quelli; ha l'estensione più ampia e quindi non si capisce il motivo di quel collegamento. Ho dato comunque un significato diverso al termine che si è voluto introdurre: quello di sottolineare il carattere di sperimentazione del provvedimento in esame. Sotto questo aspetto direi che la norma può essere accettata, norma che tra l'altro è stata introdotta alla Camera, se non sbaglio, anche grazie a un accordo generale tra i vari Gruppi che ha poi consentito al disegno di legge di essere approvato a larga maggioranza. Naturalmente alla luce dell'esperienza che sarà fatta si tratterà di vedere se, giunti alla scadenza, questo sistema sia da abbandonare o sia da mantenere con quegli eventuali correttivi, quei miglioramenti che l'esperienza avrà indicato come necessari.

Concludo questa replica confermando il mio orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge e vorrei anche aggiungere favorevole all'approvazione del testo che ci è venuto dalla Camera perchè mi sembra che le perplessità, pure serie, che sono state sollevate possano essere superate in via di interpretazione o non siano comunque di peso tale da richiedere dei correttivi. In questo senso rivolgo il mio invito alla Commissione. Se, invece, vi saranno degli emendamenti naturalmente essi saranno esaminati con tutti gli approfondimenti necessari.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, la replica del relatore viene da me accolta con soddisfazione non solo nei contenuti ma anche e soprattutto per la precisione degli stessi; ciò mi consentirà di annoiarvi meno di quanto non temessi di dover fare.

Se mi è consentito, vorrei fare una breve premessa. Il disegno di legge in esame ha indubbiamente una innegabile forte connotazione innovativa. Nel momento in cui cominciammo a concepirlo molte (non voglio dire tutte, assolutamente) delle perplessità e dei dubbi che sono stati poi evidenziati in questa Commissione e anche durante i lavori della Camera dei deputati (sui quali è stato per me particolarmente utile documentarmi grazie a un fascicolo dedicato all'*iter* del disegno di legge sulle video-conferenze in quel ramo del Parlamento) erano anche i nostri. Con altrettanta onestà debbo aggiungere che, in particolare nelle parole del relatore che abbiamo testè ascoltato, ciascuna di queste perplessità trova una forte legittimità, anche se poi tutte possono a mio giudizio essere tranquillamente superate.

Se posso dare un suggerimento che nasce dalla mia esperienza personale direi questo: molte delle perplessità si superano se si fa un sforzo (e questo indubbiamente dovrà essere fatto), cioè se si immagina che, grazie alla moderna tecnologia, luoghi distanti fisicamente, geograficamente dall'aula di udienza sono in realtà un pezzo dell'aula di udienza. Non è difficilissimo.

A me è capitato per puro caso – a volte i casi sono fortunati – lunedì mattina di partecipare a una video conferenza che si è tenuta negli studi della Rai di Palermo e in quelli della Rai di Firenze. Riflettevo molto su questo provvedimento in relazione a quell'esperienza che era di tutt'altro genere: non era un processo nè io avevo ovviamente un ruolo processuale perchè lì c'era chi doveva parlare, chi assisteva e chi faceva domande giornalistiche. Vi posso assicurare – ripeto, è un'esperienza personale con tutti i limiti che essa ha – che non c'è stato un solo momento in cui mi è sembrato che quelle persone fossero a Firenze e che io mi trovassi a circa mille chilometri di distanza. Nulla si è frapposto a una comunicazione che potremmo avere tutti insieme adesso, magari dentro questa piccola aula.

PETTINATO. Bisogna vedere se in un processo c'è lo stesso tipo di tensione.

AYALA, *sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia*. La tensione: se questo sistema servisse ad abbassare il livello di tensione nel processo sarebbe una ragione in più per votare il provvedimento in esame. Non c'è mai stato processo che si sia avvalso positivamente delle tensioni in aula. Se il senatore Pettinato ritiene che questo possa essere un limite, io ritengo di poter capovolgere l'argomento e mi permetto di aggiungerlo al lungo elenco dei vantaggi che sono da tutti condivisi.

È inutile ripercorrerli, ma prima di accennare brevemente al superamento delle preoccupazioni (tutte legittime e rispettabilissime) vorrei invitarvi a considerare che il provvedimento in esame si inserisce in un complesso di iniziative del Governo e del Ministro di grazia e giustizia in particolare (i famosi diciassette disegni di legge che conoscete, alcuni dei quali sono già diventati legge) che hanno per

obiettivo, tra l'altro, il superamento di uno dei grandi mali della nostra giustizia, vale a dire la sua lentezza.

Anche questo strumento, questo nuovo modo di garantire e assicurare la partecipazione al dibattimento si iscrive in quella direzione. Penso a quanti rallentamenti processuali si verificano per l'impossibilità della contemporanea presenza di un imputato a più udienze. Penso a quanti giudizi che, se separati, singolarmente avrebbero un esito assai più rapido o comunque meno lento.

Non c'è solo il problema delle traduzioni – a cui il Ministero è particolarmente sensibile e io, se possibile, lo sono ancora di più – che è un dato oggettivo di grandissima rilevanza. Infatti in un sistema detentivo il momento di maggiore debolezza è sicuramente quello delle traduzioni. Il «turismo giudiziario» – così è stato chiamato con un termine improprio ma che possiamo fare nostro – di personaggi di pericolosità accertata con sentenze definitive non può lasciare tranquillo nessuno. Se c'è un modo per evitare e superare questo momento di debolezza e quindi di rischio per l'incolumità del personaggio ma anche per le maggiori possibilità di fuga, già questo è sicuramente un risultato che di per sé non può che farci guardare con grande fiducia al provvedimento in esame senza che ciò debba cancellare le perplessità. Tuttavia, ripeto, i vantaggi sono ulteriori e superiori. Ciò non deve essere messo in secondo piano e questo è quello che risulta più evidente.

C'è un altro problema da non sottovalutare che attiene all'affievolimento, lamentato da tutti, del regime speciale dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Se il destinatario di tale provvedimento rimane nell'istituto che lo ospita, si fa un discorso; se invece si sposta per esercitare il legittimo diritto di essere visivamente presente ai dibattimenti di cui si è fatto carico, assicurare quel tipo di regime è francamente più complicato.

Ormai è abbastanza percepito dagli addetti ai lavori – mi sembra che nel dibattito fatto nella scorsa seduta, al quale ero assente, il collega Cirami lo abbia opportunamente ricordato – l'uso strumentale della partecipazione personale all'udienza: è finalizzata anche alla necessità di mandare segnali o addirittura comunicare con chi in un regime serio previsto dall'articolo 41-*bis* non si riesce a parlare.

Questa è una circostanza da non sottovalutare e non è l'unica, perchè si aggiunge alle altre che molto sinteticamente mi sono permesso di evidenziare.

Infine, per quanto riguarda il problema relativo ai collaboratori, la permanenza del collaboratore presso l'istituto che lo ospita offre migliori garanzie, perchè – per fare un esempio – permette di evitare quegli incontri che inevitabilmente si instaurano in occasione dei trasferimenti nelle varie aule di udienza e, quindi, i rischi di inquinamento.

A mio giudizio, anche questo è un ulteriore elemento; però, torno a ripetere che l'elenco è lungo. Pertanto, abbiamo elaborato il disegno di legge all'esame della Commissione fiduciosi che il Parlamento lo approvi. Devo dire che quasi tutte le perplessità avanzate le abbiamo vissute in prima persona, avendo tutti noi una dimestichezza concreta con il processo, e riteniamo che esse non possono cancellare

la notevole serie dei vantaggi che questo disegno di legge si prefigge di raggiungere.

La questione del diritto di difesa è centrale ed è indubbiamente legata innanzitutto all'idoneità tecnologica, che viene garantita da importanti società consultate dalla Direzione generale competente. Il Ministero di grazia e giustizia ha condotto uno studio di fattibilità concreta in relazione a quelle strutture di cui già si dispone, che devono essere realizzate in modo migliore, ed assicura che l'allestimento di tali strutture è in stato avanzatissimo. Tuttavia, ripeto che è un fatto notorio acquisito che le videoconferenze, se si ricorre naturalmente alla tecnologia giusta, sono di uso comune. Infatti si fanno videoconferenze tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, tra i consigli di amministrazione di varie società per evitare che i componenti di ciascun consiglio si spostino dalle proprie sedi.

Mi viene in mente anche una battuta: la mia generazione ricorda il problema «tragico» del passaggio dal pennino che si intingeva nell'inchiostro alla penna biro; in un primo momento, quando tutto il mondo scriveva con la biro, ai bambini delle elementari era vietato usare tale penna perchè rovinava la grafia.

C'è, quindi, una tecnologia che avanza e pertanto bisogna prenderne atto, anche se non è facile; se riusciamo a fare uno sforzo, ci rendiamo conto, specialmente per i problemi attinenti all'esercizio del diritto alla difesa (nè la nostra Costituzione nè la Convenzione dei diritti dell'uomo prevedono la presenza fisica dell'imputato), che la presenza sostanziale non urta contro la Costituzione; quindi ci muoviamo nel rispetto della legittimità costituzionale.

Ripeto che, se leggiamo il comma 4 dell'articolo 2, troviamo a mio giudizio l'aggancio utile per superare il problema. Infatti esso stabilisce che: «È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato.»; è chiaro che l'ipotesi di un difensore con più imputati non può trovare il limite, di fronte a questa norma, del numero di sostituti, perchè altrimenti si violerebbe tale norma che garantisce espressamente almeno la presenza di un sostituto.

Il senatore Bertoni giustamente si è interrogato su questo punto e credo che nella legge stessa, e non nelle mie parole, si possa trovare la risposta. È un obbligo e non una facoltà.

Ciò che è più importante è che il difensore, o il suo sostituto, presente nell'aula di udienza e lo stesso imputato possano consultarsi riservatamente per mezzo di strumenti tecnici idonei, la cui sussistenza è assicurata. Quindi, la partecipazione dell'imputato al dibattimento non trova neanche un limite in una difficoltà di comunicazione diretta con il difensore sia pure con l'uso dei mezzi tecnici e non con la voce.

A mio giudizio, l'utilissima discussione svolta e l'esame approfondito posto in essere nell'altro ramo del Parlamento mi consentono di augurare la rapida approvazione di questo disegno di legge, perchè il Governo affida ad esso una grande importanza per tutte quelle rilevanti finalità. Esso infatti tende a risolvere tutta una serie di problemi che si inseriscono nella più grande problematica di riuscire ad avere una risposta

qualitativamente e indubbiamente migliore e più efficiente dalla giustizia nel nostro paese.

Per queste ragioni anch'io mi associo all'invito rivolto dal relatore alla Commissione di fare in modo – naturalmente se è possibile senza che nessuno debba rinunciare ad alcune delle sue idee e perplessità – che questo disegno di legge venga approvato da questo ramo del Parlamento nel medesimo testo licenziato dalla Camera dei deputati, in modo che diventi legge in tempi rapidi e ci si possa avvalere dei benefici effetti in tempi ragionevolmente brevi.

CALVI. Sarebbe opportuno accelerare i tempi. È possibile verificare se ci sono emendamenti. Nel caso non vi fossero, potremmo rapidamente procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo che ci è venuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Credo che l'esigenza circa la presentazione di emendamenti sia comune a più commissari, compreso me. Dobbiamo necessariamente fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

CALVI. Vorrei sottolineare che non intendevo in alcun modo prefigurare la compressione dei diritti di modifica che spettano a tutti i membri della Commissione.

Presidenza del presidente ZECCHINO

PRESIDENTE. Poichè non è giunto ancora il parere della 1^a Commissione e non siamo quindi in grado di concludere oggi l'esame del provvedimento, rilevato oltretutto come sia emerso un problema generale di non poco momento relativo all'accresciuta onerosità dell'esercizio del diritto alla difesa, propongo di fissare per martedì 30 settembre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2724.

Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

